

**VERBALE DI CONFRONTO****TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
E  
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO**

**Per l'attuazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 con il quale sono state definite le linee di intervento per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale impegnato nell'emergenza Covid-19.**

Con verbale di intesa sottoscritto il 28 aprile 2020 tra l'amministrazione regionale e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto sono state concordate linee di intervento finalizzate al riconoscimento dello straordinario impegno profuso dal predetto personale per far fronte all'emergenza Covid-19 e al ristoro dello stato di disagio conseguente alle condizioni di lavoro e alle misure organizzative adottate per far fronte all'emergenza medesima.

In particolare sono state prefigurate azioni per il riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario e di specifiche indennità al personale operante in reparti Covid nonché per la realizzazione di progetti legati all'emergenza.

Successivamente l'Amministrazione regionale, in esito agli incontri con le organizzazioni sindacali del Comparto, della dirigenza Area Sanità e della Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo tenutisi nelle giornate dell'11 e del 12 maggio 2020, ha definito i criteri di riparto tra l'area del Comparto e le aree dirigenziali delle risorse stanziare dall'articolo 1 del DL. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, pari a euro 20.310.880, nonché delle eventuali risorse autorizzate da successive norme di legge statale a favore del personale impegnato nell'emergenza Covid-19 in misura proporzionale al personale complessivamente in servizio presso le Aziende ULSS e Ospedaliere, nelle aree del Comparto e della dirigenza, alla data del 31 Marzo 2020.

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato il DL n.34 il quale ha modificato l'art.1 del DL n.18/2020, il cui testo coordinato è quindi il seguente:

**Art. 1** *Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale*

1. *Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato*



*nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.*

*2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per garantire la remunerazione di tutte le prestazioni di cui al cui comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018.*

L'Amministrazione regionale, dando seguito all'impegno sottoscritto con il verbale di intesa del 28 aprile 2020 citato, rende disponibili tutti gli ulteriori importi consentiti dalla normativa citata, pari a euro 40.621.760, al lordo degli oneri riflessi.

Le risorse complessivamente utilizzabili per garantire la remunerazione di tutte le prestazioni di cui al cui all'art.1, comma 1 del DL 18/2020 a favore del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono quindi pari a euro 60.932.640, al lordo degli oneri riflessi, pari a euro 45.814.017 al netto degli stessi.

Sulla base del criterio di ripartizione individuato le risorse complessivamente disponibili per il personale del comparto sono pari a euro 38.232.540, al netto degli oneri riflessi.

Con il presente verbale le parti condividono i seguenti indirizzi attuativi delle previsioni del richiamato verbale di intesa sottoscritto il 28 aprile 2020, con riferimento alle specifiche risorse in parola.

#### **Criteri di allocazione delle risorse tra le aziende e tra i fondi condizioni di lavoro e incarichi e premialità e fasce.**

Le parti concordano di ripartire le risorse tra le aziende attraverso il seguente criterio: per l'80% sulla base del personale in servizio al 31 marzo 2020 e per il 20% sulla base dell'incidenza dei ricoveri Covid per azienda registrati nel periodo 2 marzo - 4 maggio 2020. Tali risorse incrementano per un terzo il fondo condizioni di lavoro e incarichi e per due terzi il fondo premialità e fasce, secondo i valori indicati per ciascuna azienda



nella sottostante tabella. In particolare l'incremento del primo fondo dovrà essere utilizzato per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario e per la corresponsione delle indennità di spettanza del personale coinvolto nell'emergenza, mentre le somme destinate al fondo premialità e fasce dovranno finanziare i progetti descritti nel presente verbale. Preso atto della destinazione "prioritaria" agli istituti collegati alle condizioni di lavoro prevista dalla norma, le aziende potranno disporre un incremento maggiore del primo fondo rispetto al secondo qualora ciò sia strettamente necessario a garantire la remunerazione degli istituti stessi in relazione alla gestione dell'emergenza Covid-19.

Le parti concordano altresì sulla opportunità di accantonare, prima di effettuare il riparto sulla base del suddetto criterio, la somma di euro 2.500.000 al netto degli oneri riflessi, che sarà allocata, previo confronto con le organizzazioni sindacali regionali, in una fase successiva, a seguito del monitoraggio della prima fase applicativa delle presenti linee di indirizzo a livello aziendale, allo scopo di garantire la necessaria omogeneità nella distribuzione delle risorse tra le aziende. In questa fase verrà valutata la destinazione di una quota di risorse allo IOV per progetti di supporto svolti presso la sede di Castelfranco, da quantificare sulla base della quota media assegnata alle aziende sanitarie.

Azienda	Ripartizione Risorse da pers. in Servizio	Ripartizione Risorse da ricoveri	Importo Complessivo	a Fondo condizioni di lavoro e incarichi	a Fondo premialità e fasce
501 - Dolomiti	€ 1.683.235	€ 283.461	€ 1.966.697	€ 655.566	€ 1.311.131
502 - Marca Trevigiana	€ 4.468.726	€ 1.244.761	€ 5.713.487	€ 1.904.496	€ 3.808.991
503 - Serenissima	€ 3.644.226	€ 839.386	€ 4.483.612	€ 1.494.537	€ 2.989.075
504 - Veneto Orientale	€ 1.231.808	€ 240.403	€ 1.472.211	€ 490.737	€ 981.474
505 - Polesana	€ 1.451.489	€ 222.660	€ 1.674.150	€ 558.050	€ 1.116.100
506 - Euganea	€ 3.316.993	€ 677.942	€ 3.994.935	€ 1.331.645	€ 2.663.290
507 - Pedemontana	€ 1.914.575	€ 653.040	€ 2.567.615	€ 855.872	€ 1.711.744
508 - Berica	€ 2.944.751	€ 544.097	€ 3.488.847	€ 1.162.949	€ 2.325.898
509 - Scaligera	€ 2.643.266	€ 1.171.302	€ 3.814.568	€ 1.271.523	€ 2.543.045
901 - AO di Padova	€ 2.895.661	€ 615.273	€ 3.510.935	€ 1.170.312	€ 2.340.623
912 - AOUI di Verona	€ 2.391.301	€ 654.182	€ 3.045.483	€ 1.015.161	€ 2.030.322
999 - Regione del Veneto	€ 28.586.032	€ 7.146.508	€ 35.732.540	€ 11.910.847	€ 23.821.693

### **Linee di indirizzo per l'individuazione delle terapie sub-intensive e per il riconoscimento dell'indennità di malattie infettive al personale operante in reparti Covid-19**

L'articolo 86, comma 6, del CCNL del Comparto sanità del 21/05/2018, prevede che al personale infermieristico vengano riconosciute le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

- nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
- nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: € 4,13;
- nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30/01/1998 e s.m.i.: € 5,16.



Tali indennità possono essere corrisposte anche agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti/servizi indicati nel predetto comma 6 e ad altri operatori del ruolo sanitario così come previsto dal comma 10.

L'ultimo periodo del comma 6, prevede che i reparti/servizi elencati nel medesimo siano individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6 del CCNL in argomento, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.

Con il presente documento si forniscono linee di indirizzo agli enti e aziende del SSR per il riconoscimento di tali indennità, in particolare:

- si individuano i servizi qualificati a livello regionale quali “terapie sub-intensive”, in considerazione del livello di assistenza che gli stessi sono tenuti a garantire ai pazienti in questo particolare momento emergenziale; al personale impiegato presso tali servizi deve essere riconosciuta l'indennità di terapia sub-intensiva di cui all'art. 86, comma 6, lett. b) del CCNL del comparto sanità 21/05/2018;
- si individuano i servizi che si ritengono assimilati ai servizi di malattie infettive in considerazione della tipologia, della numerosità di pazienti trattati e della maggiore esposizione al rischio di contagio per il personale che vi opera; al personale impiegato presso tali servizi deve essere riconosciuta l'indennità di malattie infettive di cui all'art. 86, comma 6, lett. c) del CCNL comparto sanità 21/05/2018.

La possibilità della predetta estensione è stata confermata dall'ARAN con nota prot. n. 2739 dell'8 aprile 2020 indirizzata alla Regione Veneto.

1. I servizi che si individuano quali “terapie sub-intensive” a livello regionale, nella fase di emergenza in parola e comunque non oltre il 31 luglio 2020, sono i seguenti:
  - a) pneumologia;
  - b) pronto soccorso/Suem;
  - c) altri servizi di terapia subintensiva specificamente previsti.

Le parti concordano di demandare alla contrattazione integrativa l'eventuale coordinamento tra l'indennità di terapia sub intensiva riconosciuta dal presente accordo e le eventuali progettualità già riconosciute nei medesimi reparti e servizi.

2. I servizi coinvolti nell'emergenza Covid-19, assimilati alle malattie infettive sono i seguenti:
  - a) terapie intensive e semintensive nonché l'estensione delle malattie infettive così come definite dal Piano Operativo Regionale;
  - b) reparti o servizi completamente o parzialmente dedicati a pazienti Covid;



- c) i servizi ospedalieri, territoriali o dei dipartimenti di prevenzione nei quali sia stato strutturato un servizio e sia possibile individuare personale dedicato all'assistenza diretta dei pazienti Covid o presunti tali.

L'indennità di malattie infettive si cumula, in applicazione dell'articolo 86, comma 14 del CCNL 21 maggio 2018, con le altre indennità di cui al comma 6, se spettanti.

L'estensione delle predette indennità ai servizi di cui sopra decorre dal 21 Febbraio 2020 e, comunque, dalla data di attivazione degli stessi, a seguito dell'adozione dei singoli provvedimenti attuativi regionali e aziendali e comunque sino al perdurare dei servizi in parola e non oltre il 31 Luglio 2020. Al termine della prima fase emergenziale, al perdurare della necessità di attivazione di tali servizi, le parti si riconvocano a livello regionale per individuare, compatibilmente con quanto consentito dal quadro normativo e contrattuale vigente, ulteriori modalità di finanziamento delle indennità spettanti.

Alla copertura di tali indennità le Aziende provvederanno con le risorse del fondo condizioni di lavoro e incarichi, così come integrate a seguito dell'approvazione del presente verbale di confronto.

Gli importi relativi alle suddette indennità di competenza delle mensilità di febbraio, marzo e aprile 2020 saranno erogati con gli emolumenti del mese di giugno 2020.

Per le mensilità successive, le stesse seguiranno le consuete modalità di computo ed erogazione delle indennità già note a livello aziendale. Analogamente gli enti e le aziende del Ssr procederanno a liquidare con gli emolumenti del mese di giugno le ore di lavoro straordinario effettuate nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.

### **Criteri per il riconoscimento di progetti specifici legati all'emergenza Covid-19**

Nel verbale di intesa sottoscritto il 28 aprile 2020 è stata riconosciuta la possibilità di individuare, attraverso specifici progetti e previo passaggio in contrattazione integrativa, una particolare maggiorazione della produttività da destinare al personale impegnato nelle attività correlate all'emergenza, eventualmente da graduare in relazione all'intensità dell'impegno profuso.

Si ritiene necessario fornire alle aziende i seguenti indirizzi, al fine di assicurare omogeneità sul territorio regionale:

1. I progetti dovranno essere graduati a livello aziendale in funzione del diverso grado di intensità di impegno richiesto al personale. Si destina al raggiungimento degli obiettivi l'importo di euro 1.200 agli operatori del ruolo sanitario e del ruolo tecnico direttamente coinvolti nell'assistenza di pazienti Covid e operanti nei seguenti servizi:



- Ospedali “convertiti” per assistere direttamente pazienti Covid;
  - Terapie intensive;
  - Unità Operative riconosciute come sub intensive nel periodo di emergenza Covid;
  - Reparti (diversi dalle terapie intensive e sub intensive) “completamente convertiti” per assistere pazienti Covid;
  - Reparti (diversi dalle terapie intensive e sub intensive) “parzialmente convertiti” per assistere pazienti Covid;
  - Altri servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: radiologia, laboratorio, servizi del dipartimento di prevenzione, servizi territoriali, obitorio, trasporti), nei quali sia possibile individuare personale dedicato alla diagnostica, alla refertazione o all’assistenza extra ospedaliera istituite appositamente per far fronte alle nuove necessità derivanti dall’emergenza Covid, dedicate ai pazienti o ai presunti tali.
2. Un’ulteriore quota viene prevista per il maggior impegno profuso e per l’attività resa, nei servizi sopra individuati, dal personale con incarichi di organizzazione e, in particolare, esercitante la funzione di coordinamento, al quale non spetti la corresponsione della remunerazione per lavoro straordinario in rapporto alla previsione di cui all’articolo 20, comma 2 del CCNL 21 maggio 2018. Tale quota aggiuntiva è pari al 20 % per il personale con incarico il cui valore economico è tra 3.228 e 5.500 euro, e pari al 15% per il personale con incarico il cui valore economico è tra 5.501 e 7.500 euro.
3. Il compenso dovrà essere erogato ai singoli dipendenti stabilmente adibiti ai reparti di cui sopra al raggiungimento degli obiettivi nelle seguenti misure:
- il 100% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 60% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all’impegno lavorativo richiesto;
  - il 70% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 60% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all’impegno lavorativo richiesto;
  - il 40% degli importi procapite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all’impegno lavorativo richiesto.
4. Va riconosciuto come personale partecipante e presente a tutti gli effetti anche chi risultava in infortunio/malattia da Covid-19 o in quarantena con sorveglianza attiva.



5. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si tiene conto della percentuale dell'orario previsto nel contratto rispetto all'impegno pieno di 36 ore settimanali.
6. Non spetterà alcun compenso ai dipendenti la cui presenza in servizio sia stata inferiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto in relazione all'impegno lavorativo richiesto.
7. Il periodo di realizzazione dei progetti è compreso nel periodo di gestione dell'emergenza: 21 febbraio – 31 maggio 2020.
8. Ai progetti partecipa il personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato. Per i lavoratori somministrati che abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi del progetto la contrattazione integrativa valuterà la possibilità di applicare quanto previsto dall'art. 59, comma 4 del CCNL 21 maggio 2018.
9. I progetti (collegati a obiettivi straordinari di performance organizzativa e alle modifiche dei modelli organizzativi intervenuti ai quali partecipano e contribuiscono in egual modo tutti i dipendenti delle strutture e servizi interessati, condividendone i risultati) dovranno essere sinteticamente descritti in una scheda progetto che dovrà essere sottoscritta dal responsabile del servizio quale attestazione del raggiungimento dell'obiettivo e di conclusione delle attività, prima del riconoscimento economico. La scheda dovrà indicare i nominativi del personale partecipante al progetto e la valutazione positiva del dirigente in merito al raggiungimento dell'obiettivo.
10. Le progettualità relative ad altri dipendenti, diversi da quelli coinvolti al punto 1 comunque impegnati in attività connesse all'emergenza attraverso attività di supporto (sanitarie, tecniche o amministrative), vengono articolate e definite a livello aziendale. In particolare, a tale livello sarà necessario individuare servizi che nel periodo dell'emergenza hanno risposto a fabbisogni assistenziali non assicurabili in reparti Covid dedicati, ove sia stato individuato personale dedicato al trattamento di pazienti Covid o sospetti tali. Rientrano in questa categoria anche attività amministrative e tecniche riorganizzate in relazione all'emergenza qualora sia stato individuato personale destinato alla realizzazione di obiettivi direttamente connessi alle esigenze derivanti dall'emergenza. In questo caso si ritiene di dover destinare ai dipendenti interessati, al raggiungimento degli obiettivi, un importo non superiore a euro 600. Anche in questo caso si terrà conto della effettiva presenza in servizio in relazione all'impegno lavorativo richiesto.



11. Nell'ambito della contrattazione aziendale la quota economica potrà essere incrementata fino al 20% per riconoscere il maggior impegno profuso dal personale con incarichi di organizzazione ed, in particolare, esercitante la funzione di coordinamento, al quale non spetti la corresponsione della remunerazione per lavoro straordinario in rapporto alla previsione di cui all'articolo 20, comma 2 del CCNL 21 maggio 2018. Tale ulteriore quota è riconosciuta al personale con incarico il cui valore economico è compreso tra 3.228 e 7.500 euro.

La corresponsione degli importi relativi alle progettualità di cui al punto 1 ai dipendenti interessati dovrà avvenire, previa verifica dell'OIV aziendale al termine del progetto, entro il mese di luglio 2020. Per consentire il rispetto di tale termine l'OIV dovrà entro il 30 giugno 2020 (se necessario anche in modalità audio-videoconferenza come previsto dalla D.G.R. 140/2016) fornire parere positivo in merito alla realizzazione dei progetti, risultante da specifica relazione della Direzione Aziendale collegata alle schede di cui sopra.

Le aziende forniscono adeguata informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in merito alle modalità di utilizzo delle risorse, con particolare riferimento alla distribuzione tra fondo condizioni di lavoro e fondo premialità e fasce.

La corresponsione degli importi relativi alle progettualità di cui al punto 10 ai dipendenti interessati dovrà avvenire entro il mese di ottobre 2020, previa analoga procedura.

Le parti entro il mese di luglio 2020 effettueranno un monitoraggio dell'applicazione delle presenti linee di indirizzo da parte delle aziende, anche al fine dell'allocazione delle risorse accantonate.

Mercoledì, 20 maggio 2020



**Per la Regione del Veneto**

L'Assessore alle politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali

Manuela Lanzarin

(F.to)

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale

Dott. Domenico Mantoan

(F.to)

Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR

Dott. Claudio Costa

(F.to)

**Per le Organizzazioni Sindacali**

**del Comparto Sanità**

FP CGIL

(F.to)

CISL FP

(F.to)

UIL FPL

(F.to)

FIALS

(F.to)

FSI-USAE

(F.to)

NURSING UP

(F.to)

